

**Copia di Deliberazione della Giunta Comunale**

<p><b>N. 149</b>  <b>Data 17/09/2015</b></p> <p>Classifica VI.2.1</p>	<p>Oggetto: <b>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE AI SENSI DELL'ART.19 DELLA LEGGE REGIONALE N.9/2006 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.30 DELLA LEGGE REGIONALE N.34/92 E S.M.I.</b></p>
---	--

L'anno Duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 16:10 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

	Nome	Carica	Presente	Assente
1)	GASPARI GIOVANNI	Sindaco	S	
2)	FANINI ELDO	Vice Sindaco	S	
3)	CANDUCCI PAOLO	Assessore		S
4)	SESTRI LEO	Assessore	S	
5)	SORGE MARGHERITA	Assessore	S	
6)	SPADONI LUCA	Assessore	S	

Partecipa il Segretario Generale, AVV. ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE AI SENSI DELL'ART.19 DELLA LEGGE REGIONALE N.9/2006 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.30 DELLA LEGGE REGIONALE N.34/92 E S.M.I.

**VISTA** la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Comune di San Benedetto del Tronto possiede un notevole parco di strutture ricettive alberghiere posto prevalentemente sulla zona litoranea compresa tra il torrente Albula il fosso collettore e la ferrovia Adriatica. Tale comparto produttivo risulta essere trainante per l'economia cittadina anche se, negli ultimi anni, si è evidenziato un decremento del numero delle strutture dovuto a molteplici fattori economici e non. La Regione Marche con deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 4 luglio 2006 n.35, ha approvato il "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" che all'art.19 fornisce di applicare tramite piani particolareggiati delle deroghe volumetriche alle strutture ricettive alberghiere esistenti al fine di migliorarne la qualità e consentire la messa a norma.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si era già dotato di un piano particolareggiato sulle strutture ricettive approvato definitivamente con Delibera del C.C. n.108 del 19.09.1997 ai sensi delle precedenti leggi regionali n.33/1991 e n.36/1996. La L.R. n.33/91, poi prorogata dalla successiva legge reg.n.36/96, obbligava i Comuni alla redazione di un piano particolareggiato che normasse allineamenti, altezze massime, volumi, densità fondiaria massima, e distinguesse gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, gli edifici aventi bisogno di completamento volumetrico e quelli aventi bisogno sia di deroghe per il completamento volumetrico che di deroga dai distacchi. Le deroghe agli strumenti urbanistici venivano sempre ammesse in caso di adeguamenti igienico-sanitari e abbattimento delle barriere architettoniche.

Con la nuova normativa citata, poi numerata come legge regionale n.9/2006, le strutture ricettive sono state differenziate tra strutture ricettive alberghiere, normate dal Capo I e strutture ricettive extralberghiere normate dal Capo II. Le strutture ricettive alberghiere sono definite dall'art.10 come "...*gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione*"; esse si distinguono in "...*alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi*". Il successivo articolo 11 definisce le strutture ricettive all'aria aperta distinguendole in villaggi turistici e campeggi. Sulle strutture ricettive di cui al Capo I, la legge regionale n.9/2006, oltre a prevedere un generale riordino e riassetto della normativa precedente, ha approvato all'art.19 una disciplina urbanistica specifica per le strutture ricettive esistenti.

Il testo dell'art. 19 (disciplina urbanistica) della Legge Regionale n. 9/2006 chiarisce le modalità tecnico – operative per la realizzazione degli interventi edilizi anche in deroga alle disposizioni del D.M. n. 1444 del 02.04.1968 e s.m.i. e degli strumenti urbanistici generali. Difatti si legge:

*"Art. 19 Disciplina urbanistica-*

*1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*

*e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.”*

Tali deroghe sono consentite, a norma del successivo comma 2 del medesimo art.19, con salvezza dei diritti dei terzi e a condizione che:

- a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
- b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

Di seguito l'art.19 prevede che per applicare tali deroghe i Comuni costieri approvino specifici piani particolareggiati. Su tali piani non è richiesto, per espressa previsione di legge, il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.

Gli ampliamenti volumetrici ammessi ai sensi del comma 1 dell'art.19 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della L.R. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 (Centri storici). Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.

Una innovazione essenziale apportata dalla l.reg.9/2006 è quella contenuta nel comma 5 dello stesso articolo 19 che comporta un vincolo di destinazione per le strutture ricettive alberghiere che hanno usufruito della deroga. Infatti si legge:

*“5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico - ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.”*

Successivamente, in data 01.03.2007, è stato emanato dalla Regione Marche il regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2006 per l'individuazione degli standard ambientali innovativi a cui subordinare le deroghe (Regolamento Regionale n. 2 del 01.03.2007 – pubblicato sul B.U.R.M. n.23 del 08.03.2007). Tale regolamento risulta prescrittivo per le nuove strutture e per quelle che si adegueranno e riqualificheranno ai sensi della l.reg.9/2006. La normativa intende sensibilizzare i titolari delle strutture ricettive al rispetto dell'ambiente ed al risparmio delle risorse naturali nell'ambito della politica del turismo sostenibile, attuata in ambito europeo e nazionale nella consapevolezza di dover garantire uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. L'introduzione nelle strutture ricettive di tali criteri ambientali oltre a garantire benessere e qualità del servizio ai turisti, arreca alle medesime imprese turistiche che accettano di applicarli, una serie di benefici legati sia ai minori costi di gestione che indirettamente per quanto concerne la pubblicità derivante da una simile scelta, oggi sempre più apprezzata. I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi di ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione dei rifiuti. In particolare il loro obiettivo è di limitare il consumo energetico e quello idrico, razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti, informare e formare il personale e gli stessi turisti sulla validità della politica di sostenibilità ambientale applicata al turismo.

Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo T.U. sul Turismo (L.reg.9/2006) il Comune di San Benedetto ha avuto la necessità di adeguare questa normativa predisponendo un nuovo piano particolareggiato per l'applicazione della disciplina urbanistica di cui all'art.19 del medesimo testo unico regionale.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 01.07.2010 è stato adottato il Piano particolareggiato delle strutture ricettive ai sensi dell'art. 19 della L.Reg. 9/2006, poi definitivamente approvato con D.C.C. n. 111 del 29.11.2010 secondo la procedura prevista dall'art. 30 della L.Reg. 34/92 e ss.mm.ii. (denominato PPH2 per brevità).

Con successiva Delibera n.91 del 26/11/2012 il Piano ha subito una variante normativa che andava a disciplinare alcuni aspetti di dettaglio, ma non la sostanza dello strumento particolareggiato stesso già approvato nel 2010.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con sentenza n.703/2013 del 23/10/2013 ha censurato il Piano particolareggiato per omessa redazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale sentenza ha di fatto, pur non indicandolo espressamente nel dispositivo, annullato le deliberazioni del C.C. n. 63 e n. 111 del 2010 imponendo al Comune di porre in essere gli atti conseguenti.

L'Amministrazione Comunale ha quindi dato mandato al Servizio Pianificazione Urbanistica di provvedere all'aggiornamento del Piano Particolareggiato alla luce della citata Sentenza del TAR Marche.

Con tale piano particolareggiato l'Amministrazione comunale intende confermare gli obiettivi strategici già contenuti nella precedente approvazione del PPH2 del 2010, promuovendo gli interventi edilizi sulle strutture ricettive esistenti al fine del loro adeguamento alla attuale domanda del mercato del turismo, per elevare gli standard qualitativi, nonché per promuovere ed incentivare l'introduzione di valenze di eco-efficienza energetica ed ambientale.

Il piano, redatto dall'Ufficio di Piano comunale, è composto dai seguenti elaborati:

Elab.1	Relazione
Elab.2	Norme tecniche di attuazione e schemi tipologici
1.	Elab.3 Album dei dati funzionali – elenco
Elab.4/1	Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 1)
Elab.4/2	Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 4)
Elab.4/3	Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 5)
Elab.4/4	Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 6)
Elab.4/5	Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 7)
Elab.4/6	Schede identificative delle strutture ricettive (Quartiere 8)
Elab.5/1	Schede tipologiche (Quartiere 1)
Elab.5/2	Schede tipologiche (Quartiere 4)
Elab.5/3	Schede tipologiche (Quartiere 5)
Elab.5/4	Schede tipologiche (Quartiere 6)
Elab.5/5	Schede tipologiche (Quartiere 7)
Elab.5/6	Schede tipologiche (Quartiere 8)
Elab.6a	Inquadramento urbanistico delle strutture turistiche alberghiere sul P.R.G. Vigente
Elab.6b	Trasposizione dei vincoli sul P.R.G.
Elab.7	Foto aerea: individuazione delle strutture turistiche alberghiere
Elab.8/1	Strutture turistiche alberghiere soggette al PPH3 e stato di attuazione della pianificazione vigente
Elab.8/2	Strutture turistiche alberghiere soggette al PPH3 e stato di attuazione della pianificazione vigente
Elab.8/3	Strutture turistiche alberghiere soggette al PPH3 e stato di attuazione della pianificazione vigente
Elab.8/4	Strutture turistiche alberghiere soggette al PPH3 e stato di attuazione della pianificazione vigente
Elab.9	Scheda compilativa intervento edilizio (fac simile)
Elab.10	Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Screening)

- Elab.VCI.0 Relazione tecnica (Verifica di Compatibilità Idraulica)
- Elab.VCI.1 Inquadramento territoriale dell'intervento con individuazione del reticolo idrografico
- Elab.VCI.2 Carte tematiche
- Elab.VCI.3 Planimetria con individuazione delle aree mappate nei PAI e in altri strumenti e studi disponibili
- Elab.VCI.4 Carta geomorfologica
- Elab.VCI.5 Planimetria con individuazione delle fasce a diversa pericolosità idraulica
- Elab.VCI.6 Fosso dell'Acquachiara: planimetria con tracce delle sezioni di verifica idraulica e individuazione delle fasce a diversa pericolosità nelle condizioni ante e post operam
- Elab.VCI.7 Fosso dell'Acquachiara: Intervento di mitigazione della pericolosità idraulica - soluzione A
- Elab.VCI.8 Fosso dell'Acquachiara: Intervento di mitigazione della pericolosità idraulica - soluzione B

Il presente Piano è stato assoggettato all'applicazione della normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Con nota prot.n.29175 del 15/06/2015 acquisita a ns.protocollo n.38885 del 15/06/2015 l'Amministrazione Provinciale ha inviato la Determinazione Dirigenziale n.1520/GEN del 11/06/2015 con la quale si è dichiarata l'esclusione con prescrizioni del Piano dalla assoggettabilità a V.A.S. Le prescrizioni sono state riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione con l'inserimento di appositi punti all'interno dell'art.16 (Standard ambientali).

Gli obiettivi generali del presente Piano, nella nuova redazione resasi necessaria a seguito della pronuncia del TAR sul precedente strumento, non mutano ma nel contempo sono stati introdotti tutti gli elementi innovativi che la normativa ha inserito nel frattempo ed in particolare quelli indicati dalla Delibera di Giunta Regionale n.53 del 2014 “*LR 23 novembre 2011 n. 22 - Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico . - Art. 10, comma 4 - Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*” che ha introdotto l'obbligo per i piani particolareggiati di redigere la Verifica di compatibilità idraulica. Gli elaborati allegati redatti dal dott. Geol. Cinzia Marucci (inseriti con la sigla “VCI”) adempiono a tali prescrizioni e saranno assoggettati al parere obbligatorio del Servizio Genio Civile della Provincia unitamente a quello previsto dall'art.89 del D.P.R.380/2001 da esprimere congiuntamente.

Il nuovo Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive (PPH3) è redatto ai sensi dell'art. 19 della L.R. 9/2006 ed ha come obiettivo primario la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti alberghiere , così come definite dal Capo I del testo unico delle norme regionali in materia di turismo. In particolare l' art.19 (*disciplina urbanistica*) introduce la possibilità di ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume esistente per particolari tipi di interventi finalizzati all'ammodernamento e alla riqualificazione degli edifici ed impianti delle strutture ricettive. Cosa importante è che tali interventi possono essere eseguiti in deroga sia ad alcune prescrizioni della normativa locale (strumenti urbanistici vigenti) che nazionale (D.M. 1444/68) relativamente ad altezze, distacchi e ampliamenti volumetrici, subordinando gli interventi stessi (per i comuni costieri) all'approvazione, appunto, di un piano particolareggiato.

Oltre alla relazione e alle relative norme tecniche di attuazione il presente Piano, come il precedente del 2010, si compone di una serie di elaborati di analisi che hanno condotto la progettazione. L'elaborato n.3 in particolare riassume i dati principali relativi a:

- tabelle riassuntive dei dati funzionali,urbanistico-edilizi, delle strutture ricettive esistenti
- schedatura delle aree “B4” (art.33 delle NTA del PRG)
- individuazione delle aree a standard di quartiere della fascia litoranea

Il Piano ha provveduto ad aggiornare la schedatura identificativa delle strutture ricettive riassunte negli elaborati n.4/1-4/2-4/3-4/4 e 4/5 al fine di facilitare la conoscenza delle medesime. Le “schede

tipologiche” (elab. n.5/1-5/2-5/3-5/4 e 5/5) hanno schematizzato le caratteristiche principali urbanistico-edilizie degli alberghi utili a progettare gli interventi ammessi dal Piano e ad identificare la tipologia stessa della struttura ricettiva. Gli elaborati n.6a e 6b riportano l’inquadramento urbanistico delle strutture ricettive sulla base del PRG vigente, comprensivi dei vincoli esistenti, mentre l’elaborato n.7 individua le medesime sulla foto area del territorio datata giugno 2007. Gli elaborati n.8/1-8/2-8/3-8/4 del Piano individuano graficamente le previsioni dell’attuale PRG nella fascia litoranea relativamente alle aree destinate ad attrezzature pubbliche di quartiere. Infine è stato inserito l’elaborato n.9 che contiene una scheda riassuntiva delle caratteristiche della proposta progettuale che dovrà essere compilata dal Progettista in fase di richiesta del titolo autorizzativo (Permesso di costruire o D.I.A.E.).

Il Piano dovrà tener conto di alcuni elementi che si sono evidenziati negli ultimi dieci anni anche attraverso la richiesta di applicazione del procedimento unico per le attività produttive (art.5 del DPR 447/98) per le strutture ricettive. Le proposte pervenute riguardavano per la maggior parte la realizzazione di strutture con un maggior numero di camere o con camere aventi superficie maggiore di quelle esistenti, cosa non possibile alla luce del precedente Piano del 1997.

A differenza del precedente Piano del 1997 quindi la prima innovazione riguarda la possibilità di ampliamento anche della superficie delle camere e del numero dei posti letto in generale. Ciò è possibile alla luce del T.U. regionale del 2006, fatta salva la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio. Il presente Piano, conforme al PRG, renderà possibile tale indicazione con alcuni elementi importanti quali:

1. la possibilità di cedere standard sul proprio lotto di intervento.
2. la monetizzazione dello standard urbanistico con corresponsione al Comune di una somma pari al valore dell’area che si dovrebbe cedere oltre alla quota commisurata all’attrezzatura della stessa.
3. la possibilità di attrezzare, con doppio standard a parcheggio interrato, aree pubbliche già esistenti in coerenza con l’art.48 delle NTA del PRG.

In merito alla monetizzazione dello standard si fa riferimento alla Delibera di C.C. n.95 del 7/08/2008 che ha modificato l’art.50 del Regolamento Edilizio Comunale introducendo l’istituto della monetizzazione, integrata dalla successiva Delibera di C.C. n.96 del 7/08/2008, fornendo le prime linee guida per l’applicazione. Il presente Piano non comporta il reperimento di nuove aree a standard in variante al PRG vigente ma prioritariamente si appoggia alla possibilità, tramite la sovrapposizione dello standard, di reperire in loco ulteriori standard in particolare a parcheggio.

L’incremento complessivo di volume derivante dal teorico utilizzo della deroga prevista dall’art.19 del Testo Unico regionale in materia di turismo (l.reg.9/2006) viene quindi coperto con la previsione di sovrapposizione dello standard sulle aree già previste dal P.R.G. vigente senza ulteriore consumo di suolo né con previsione di nuove aree in aggiunta. Lo standard è stato computato calcolando il medesimo relativamente alle attrezzature di verde, parcheggi ed attrezzature comuni secondo il P.R.G. vigente in coerenza con la citata l.reg. n.9/2006.

Questa previsione di sovrapposizione delle aree a parcheggio pubblico è già compresa nella norma vigente dell’art.48 delle N.T.A. del PRG e pertanto il Piano particolareggiato non apporta alcuna variante al PRG medesimo con le sue previsioni.

Da quanto sopra detto la copertura degli standard, a soddisfacimento delle esigenze delle strutture ricettive è assicurata dal vigente PRG senza ulteriori varianti. A supporto di tale condizione in allegato alla relazione illustrativa, viene riportato il parere espresso dal P.F. Pianificazione Urbanistica della Regione Marche in data 19 giugno 2008 prot. 313472/19/06/08/RM/GRM/URB09/P sulla sovrapposibilità dello standard.

Ulteriori caratteristiche di innovazione da parte del presente Piano Particolareggiato rispetto a quello del 1997 è l’incentivazione all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Ciò in accordo con la l.reg.9/2006 e il relativo regolamento attuativo 1 marzo 2007 n.2 che, come detto, fissa i criteri ambientali per le strutture ricettive.

Vengono incentivate la realizzazione di tettoie fotovoltaiche, sia in copertura che negli spazi aperti del lotto di pertinenza come copertura dei parcheggi, per raggiungere o se possibile superare i minimi livelli di sostenibilità fissati dal citato regolamento regionale.

Si ribadiscono le deroghe in materia di altezza, distacchi e volumi fissati dal precedente Piano del 1997 alla luce della l.reg.9/2006 come possibilità aggiuntiva per le strutture esistenti ricettive a condizione di vincolarle alla specifica destinazione per 20 anni (art.9 delle NTA).

La deroga volumetrica in ampliamento è del 20% del volume esistente assentito secondo le modalità previste dagli artt.10-11-12 delle NTA del Piano.

E' ammessa la deroga del volume esistente in caso di demolizione e ricostruzione nel periodo di validità della legge sul Piano casa regionale (l.reg.22/2009 e s.m.i) che ha inserito espressamente tale deroga a condizione del rispetto integrale del protocollo ITACA sintetico come indicato nella legge citata.

Vengono normati anche i volumi tecnici in copertura parametrando al volume complessivo e alla SUL della struttura ricettiva in considerazione che non vengono computati nella SUL e quindi nel volume in deroga. Infine vengono confermate le norme sulle attrezzature comuni speciali (sale congressi, locali di intrattenimento e svago, ecc...) che però vengono ammesse solo per lotti di pertinenza di superficie maggiore a 3000 mq.

Inoltre il Piano, non modificando le destinazioni d'uso ammissibili risulta conforme anche alla zonizzazione acustica comunale vigente. Trattandosi inoltre di interventi riguardanti strutture ricettive esistenti situate in aree già urbanizzate, risultano le stesse esenti dalle previsioni del P.P.A.R., mentre per le aree ad attrezzature pubbliche di quartiere nelle quali in conformità del P.R.G. vigente è possibile l'attuazione dello standard urbanistico, nell'elaborato 6b sono indicati i vincoli presenti. Ove risultino aree vincolate ai sensi dell'art. 136 o 142 del D.L. 42/2004 gli interventi edilizi dovranno essere sottoposti ad autorizzazione paesistica secondo la procedura prevista dall'art. 146 del medesimo decreto.

Nulla da segnalare in merito alla conformità con P.T.C. e P.I.T.

Con nota del 17/09/2015, prot. 60067 è stato richiesto il prescritto parere di competenza del servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 e s.m.i.

Si propone pertanto di adottare il piano particolareggiato secondo la procedura di cui all'art.30 della l.reg.n.34/92 e s.m.i. come indicato dalla citata l.reg.9/2006.

Pertanto :

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento

Vista la legge regionale n.9/2006;

Visto il regolamento regionale n.2/2007;

Vista la D.G.R. n.479/2007;

Vista la legge regionale n.22/2009 e s.m.i. (Piano casa regionale);

Visto il DPR n.380/2001 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n.34/92 e s.m.i.;

Vista la legge n.1150/1942 e s.m.i.;

Viste le delibere di C.C. n. 95 e 96 del 7.8.2008 in merito alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione e allo scomputo tramite opere, esecutive ai sensi di legge;

Vista la D.G.R. n.1813/2010 (Linee guida sulla VAS);

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato con nota prot.n.60059 del 17/09/2015 dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

Visto che non risulta necessario il parere in merito alla copertura finanziaria ai sensi dello stesso D.Lgs. n.267/2000 poiché il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

## **2. PROPONE DI DELIBERARE:**

1. di condividere in ogni sua parte il contenuto del documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai sensi della D.G.R. n.1813/2010, il Piano è stato sottoposto allo screening di assoggettabilità a VAS ottenendo con Determinazione Dirigenziale n.1520/GEN del 11/06/2015 la dichiarazione di non assoggettabilità con prescrizioni da parte dell'Autorità competente (Provincia);
3. di adottare pertanto ai sensi dell'art.30 della legge regionale n.34/92 e s.m.i. il piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'art.19 della legge regionale n.9/2006, composto dagli elaborati indicati nel documento istruttorio che anche se non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale conservati nel fascicolo d'ufficio;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio di effettuare tutti gli atti conseguenti in merito al deposito e pubblicazione degli atti di piano particolareggiato secondo la normativa vigente nonché la trasmissione alla Amministrazione Provinciale in relazione all'espressione delle eventuali osservazioni al piano stesso;

-di proporre rendere il presente atto immediatamente eseguibile mediante separata ed unanime votazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Responsabile del Procedimento

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
(ING. MARCO CICCHI)**

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**IL DIRIGENTE**  
ex Decreto Sindacale 36/2011  
**SVILUPPO E QUALITA' DEL  
TERRITORIO E DELL'ECONOMIA  
LOCALE**  
ing. Germano Polidori



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal dirigente competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO dover deliberare in merito;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

### D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;
- 2) di dare atto che ai sensi della D.G.R. n.1813/2010, il Piano è stato sottoposto allo screening di assoggettabilità a VAS ottenendo con Determinazione Dirigenziale n.1520/GEN del 11/06/2015 la dichiarazione di non assoggettabilità con prescrizioni da parte dell'Autorità competente (Provincia);
- 3) di adottare pertanto ai sensi dell'art.30 della legge regionale n.34/92 e s.m.i. il piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'art.19 della legge regionale n.9/2006, composto dagli elaborati indicati nel documento istruttorio che anche se non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale conservati nel fascicolo d'ufficio;
- 4) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio di effettuare tutti gli atti conseguenti in merito al deposito e pubblicazione degli atti di piano particolareggiato secondo la normativa vigente nonché la trasmissione alla Amministrazione Provinciale in relazione all'espressione delle eventuali osservazioni al piano stesso;
- 5) di nominare responsabile del procedimento il funzionario tecnico direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica ing. Marco Cicchi;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto è dichiarato **immediatamente eseguibile**.

---

**F.to IL SINDACO**

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**

GASPARI GIOVANNI

AVV. ANTUONO EDOARDO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

□ La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data 18/09/2015 ed iscritta al n.2802 del Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 18/09/2015 al 02/10/2015 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

□ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi il 17/09/2015 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

La presente copia, di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li \_\_\_\_\_

Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---